

Corso di formazione interregionale
*INTRODUZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA
DIRITTI E CITTADINANZA NELLA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA*

**Costituzione ed elementi
fondamentali del diritto**

9 novembre ore 16.00-18.00

23 novembre 2020 ore 17.00-19.00

DS Giovanni Fasan

Quadro d'insieme

- Le origini della Costituzione
- I punti fermi della Costituzione
- I tre poteri
- Le fonti del diritto
- Procedimento legislativo

I diversi tipi di Costituzione

Esistono Costituzioni consuetudinarie e Costituzioni scritte:

consuetudinaria quando non esiste un documento in cui viene racchiusa la massima parte delle norme costituzionali, ma si hanno singole leggi che regolano solo particolari rapporti (esempio tipico: la Gran Bretagna).

Si ha una Costituzione **scritta** quando i valori e i principi alla base dello Stato e gli istituti fondamentali vengono consacrati in un documento

Costituzioni rigide e flessibili

- Una Costituzione **flessibile** non prevede alcun procedimento particolare per la sua modifica che avviene attraverso leggi ordinarie.
- Le Costituzioni **rigide** richiedono procedimenti particolari per la modificazione del testo costituzionale.

Procedimenti più complessi e gravosi di quelli previsti per le leggi ordinarie.

Costituzioni ottriate e votate

- **Le Costituzioni concesse** o **ottriate** (dal francese octroyé) sono tipiche dei regimi monarchici. Si hanno quando il sovrano (assoluto), concede una Costituzione spesso costretto dalla pressione popolare. Tutte le Costituzioni emanate nell'800 sono Costituzioni concesse (come lo Statuto Albertino).
- **Le Costituzioni votate** sono invece espresse dal basso e vengono redatte e approvate da rappresentanti del popolo, riuniti in Assemblee ad hoc, definite "Assemblee costituenti" (ad esempio, la Costituzione francese del 1875 e l'attuale Costituzione italiana).

La Nostra Costituzione

- **scritta** perché i principi e gli istituti fondamentali della organizzazione dello Stato italiano sono conservati in un documento (il testo costituzionale).
- E' **rigida** perché alle norme in essa contenute è stata assegnata una efficacia superiore a quella delle leggi ordinarie, in modo che le leggi che modificano la Costituzione e le leggi in materia costituzionale devono essere adottate dal Parlamento non con il procedimento ordinario ma con procedura aggravata, secondo quanto prescritto dall'articolo 138 della Costituzione.

Per evitare abusi del Parlamento

- E' **votata** perché è stata redatta ed approvata dai rappresentanti del popolo eletti all'Assemblea costituente (con forze politiche molto diverse)
- E' una **Costituzione-programma** perché non si limita a "fotografare" la realtà esistente ma si prefigge l'obiettivo di modificarla.

Dallo Statuto Albertino...

Caratteristiche:

nel 1848 il sovrano Carlo Alberto “concede” questo Statuto quasi “costretto” dagli eventi...

nel 1861 diventa la prima carta costituzionale italiana

E' molto flessibile (non c'è un sistema di garanzie, muta profondamente nel tempo)

Vi sono elencati un limitato numero di diritti

È una carta costituzionale tipica del periodo illuminista

Viene “elargita” per “il buon cuore del Re” Non tanto perché sono riconosciuti i diritti

Alla Costituzione italiana:

- Il 2 giugno 1946 gli italiani scelgono, con un Referendum Risultato piuttosto controverso...
- Monarchia (>10 milioni) – Repubblica (>12 milioni)
- Viene eletta una Assemblea Costituente
- Il Progetto viene discusso in una Assemblea plenaria dal marzo 1947
- Il Progetto risulta approvato dal 90% dei componenti il 22 dicembre 1947
- entra in vigore il 1° Gennaio 1948

Una Costituzione ampia, In 139 articoli...

- **PRINCIPI FONDAMENTALI** (artt. 1 - 12)
- Parte Prima: **DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI** (13-54)
 - ◆ Titolo I: **RAPPORTI CIVILI** (13-28)
 - ◆ Titolo II: **RAPPORTI ETICO-SOCIALI**
 - ◆ (29-34) Titolo III: **RAPPORTI ECONOMICI**
 - ◆ (35-47) Titolo IV: **RAPPORTI POLITICI**
- Parte Seconda: **ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA** (55-139)
 - ◆ Titolo I: **IL PARLAMENTO** (55-82) (suddiviso in due sezioni) Titolo
 - ◆ II: **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** (83-91)
 - ◆ Titolo III: **IL GOVERNO** (92-100) (suddiviso in tre sezioni)
 - ◆ Titolo IV: **LA MAGISTRATURA** (101-113) (suddiviso in due sezioni)
 - ◆ Titolo V: **LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI** (114-133)
 - ◆ Titolo VI: **GARANZIE COSTITUZIONALI** (134-139) (suddiviso in due sezioni)
- **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I Primi articoli

principio democratico della **sovranità popolare**
inviolabilità dei **diritti umani**

uguaglianza dei cittadini davanti alla legge

sancisce il **diritto al lavoro**

stabilisce l'unità e indivisibilità della **Repubblica**.

tutela le **minoranze linguistiche**.

sancisce l'indipendenza reciproca di Stato e
Chiesa cattolica, **laicità**

riconosce l'eguaglianza delle confessioni religiose

tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico

Rapporti tra ordinamento interno ed internazionale.

l'Italia ripudia la guerra

descrive la Bandiera Italiana

I tre poteri

- Legislativo
 - Il Parlamento
 - Camera e Senato
- Esecutivo
 - Presidente del Consiglio
 - I Ministri
- Giudiziario
 - Magistratura

Composizione delle due Camere

Camera dei deputati	Senato della Repubblica
630 membri	315 membri
È elettore chi ha compiuto 18 anni	E' elettore chi ha compiuto <u>25 anni</u>
Può essere eletto chi ha compiuto 25 anni	Può essere eletto chi ha compiuto 40 anni
I deputati sono tutti <i>eletti</i> dal corpo elettorale.	Ci sono senatori a vita <i>nominati</i> dal Presidente della Repubblica e tutti gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita.
	Ogni Regione ha almeno sette senatori tranne la V.d.Aosta che ne ha 1 e Molise 2

Le fonti del diritto

Una premessa: quando le norme sono «giuridiche»

Sono **Fonti del diritto** tutti gli atti (fonti scritte) o i fatti (fonti non scritte) dai quali traggono origine le norme giuridiche.

Il principio di «gerarchia delle fonti»

Le fonti del diritto

1. Costituzione, leggi costituzionali
2. Trattati Internazionali, fonti comunitarie
3. Fonti primarie: Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi
4. Fonti secondarie: Regolamenti del Governo, regolamenti degli enti locali
5. Consuetudini/Usi

TRATTATI INTERNAZIONALI

Col nome di trattato, convenzione, dichiarazione, protocolli, accordi, patti, si indica genericamente ogni atto giuridico originato dall'incontro delle volontà di due o più soggetti internazionali, e cioè ogni atto bilaterale o plurilaterale internazionale

Le regole per la stipula di tali accordi sono previste in un importante strumento di codificazione, la Convenzione di Vienna del 1969, entrata in vigore nel 1980

REGOLAMENTI COMUNITARI

Emanati da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo su proposta della Commissione Europea.

Sono obbligatori in tutti gli Stati dell'Unione Europea (27 Stati)

Se c'è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell'U.E. e disapplicare la fonte interna.

DIRETTIVE COMUNITARIE

Le direttive emanate dall'U.E. **non sono direttamente fonti del diritto italiano** perché non sono immediatamente obbligatorie negli Stati membri.

Le direttive indicano gli obiettivi da conseguire, ma lasciano agli Stati la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.

Per la loro efficacia gli Stati membri dell'U.E sono quindi obbligati ad emanare **leggi ordinarie di attuazione delle direttive stesse.**

COME NASCE UNA LEGGE ORDINARIA

Consiste nella presentazione di un progetto di legge che DEVE essere composto di:



Un testo articolato (cioè in articoli)

Una relazione di accompagnamento

Chi può presentare una legge

- Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma)
- Il Governo (art. 71, primo comma)
- I cittadini (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma)
- Le Regioni (art. 121, secondo comma)
- Il CNEL (art. 99)

La fase della promulgazione

- Il **progetto di legge** approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere diventa legge
- è inviato al **Presidente** per la promulgazione che è un atto che ne condiziona l'efficacia.
- è inviato al **Presidente** per la promulgazione che è un atto che ne condiziona l'efficacia.
- Il Presidente della Repubblica svolge sulla legge un controllo formale (sulla regolarità del procedimento) e sostanziale (sulla legittimità della legge)
- Può rinviare con messaggio motivato la legge alle Camere, ma una sola volta

La pubblicazione

La legge

approvata dalle Camere è promulgata dal
Presidente della Repubblica

deve essere pubblicata sulla **Gazzetta
Ufficiale**.

L'entrata in vigore della norma avviene
generalmente al termine del periodo di
vacatio legis (di norma 15 gg)

Limiti alla revisione costituzionale

- Art. 139 Cost.:
Forma repubblicana (limite esplicito)
- Limiti impliciti:
Diritti inviolabili
- Repubblica una e indivisibile
(divieto di secessione o divisione del Paese)

DECRETO LEGGE

Emanato dal Governo

Può essere emanato **solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza»**.

Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente.

Entro 60 giorni deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento.

Se non viene convertito perde efficacia fin dall'inizio.

DECRETO LEGISLATIVO

Emanato dal Governo sulla base di *una legge-delega* da parte del Parlamento che stabilisce i principi fondamentali, i criteri e i tempi per l'emanazione del successivo decreto dal parte del Governo.

Si utilizza sesso il decreto legislativo quando si deve riordinare un settore complesso in un unico testo.

LEGGI REGIONALI

Emanate dal Consiglio Regionale.

Valgono solo sul territorio della Regione.

Eccezionalmente esistono le leggi provinciali emanate dalle provincie di Trento e Bolzano.

REGOLAMENTI

- Emanati da: Consiglio dei ministri, singoli ministri, enti territoriali (Regioni, Province, Comuni)
- Se sono in contrasto con le fonti di grado superiore vengono annullati dal giudice amministrativo.

CONSUETUDINI/ USI

Fonte non scritta (fonte fatto).

Perché vi sia una norma giuridica da una consuetudine **occorre:**

- Un comportamento reiterato nel tempo (**diuturnitas - elemento materiale**)
- Il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (**opinio juris ac necessitatis elemento psicologico**)

CONSUETUDINI/ USI

- Non possono esistere consuetudini contrarie alle fonti scritte.
- Nelle materie regolate da fonti scritte le consuetudini valgono solo se richiamate.
- Le consuetudini sono pienamente efficaci nelle materie non regolate da fonti scritte.

Grazie per l'attenzione

Giovanni Fasan